PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2.10.2007 PE394.165v01-00

EMENDAMENTI 31-56

Progetto di relazione **(PE390.625v01-00)**
di Sarah Ludford
Modifica dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto

Proposta di regolamento (COM(2006)0269 – C6-0166/2006 – 2006/0088(COD) – atto modificativo)

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
Emendamento presentato da Sarah Ludford	
Emendamento 31 CONSIDERANDO 5	
(5) Occorre introdurre altre opzioni, come la coubicazione, i centri comuni per l'introduzione delle domande di visto e l'esternalizzazione. È necessario fissare un quadro normativo adeguato per queste opzioni, che tenga conto in particolare delle esigenze di protezione dei dati. Nell'ambito di tale quadro normativo, gli Stati membri devono essere liberi di stabilire quale tipo di struttura organizzativa adottare in ciascun paese terzo. La Commissione pubblicherà le caratteristiche di queste strutture.	(5) Occorre introdurre altre opzioni, come la coubicazione, i centri comuni per l'introduzione delle domande di visto e l'esternalizzazione. È necessario fissare un quadro normativo adeguato per queste opzioni, che tenga conto in particolare delle esigenze di protezione dei dati. ***Per garantire l'integrità del processo di rilascio dei visti, ogni attività connessa con tale rilascio, compreso il rilevamento dei dati biometrici, deve svolgersi nei locali di uno Stato membro che gode di tutela***

diplomatica o consolare in base al diritto internazionale o in locali della Commissione europea di cui il paese ospitante riconosce l'inviolabilità. Nell'ambito di tale quadro normativo, gli Stati membri devono essere liberi di stabilire***, in conformità delle condizioni del presente regolamento,*** quale tipo di struttura organizzativa adottare in ciascun paese terzo. La Commissione pubblicherà ***su un sito comune internet per i visti Schengen*** le caratteristiche di queste strutture.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 3 del progetto di relazione.

Considerati in particolare i rischi per la sicurezza e la protezione dei dati che il rilevamento di dati biometrici comporta, ma anche il fatto che il processo di rilascio dei visti è e deve restare un compito pubblico (anche se certi aspetti sono esternalizzati), vengono presentati diversi emendamenti per assicurare che ogni attività connessa con il rilascio dei visti si svolga in un edificio che gode di tutela diplomatica o consolare. È importante che si tratti di edifici degli Stati membri o di delegazioni della Commissione, affinché sia assicurata l'applicabilità della direttiva 95/46 e del regolamento 45/2001 e sia garantita la protezione del materiale, ad esempio dal sequestro.

L'idea di istituire un comune sito internet per i visti Schengen, denominato www.schengenvisa.eu è stata avanzata dall'on. Henrik Lax nel suo progetto di relazione sul codice dei visti e la relatrice la sostiene pienamente. Per motivi di trasparenza e chiarezza, è importante che le strutture organizzative scelte dagli Stati membri siano pubblicate sullo stesso sito.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 32
CONSIDERANDO 8

(8) ***Gli Stati membri devono concludere*** con ***i fornitori esterni*** di servizi ***contratti che ne stipulino*** precisamente le responsabilità e ***prevedano*** un accesso diretto e totale ai ***loro*** locali, le informazioni da dare ai richiedenti,	(8) ***Ogni contratto che uno Stato membro conclude*** con ***un fornitore esterno*** di servizi ***dovrebbe stipulare*** precisamente le responsabilità ***del fornitore stesso*** e ***prevedere*** un accesso diretto e totale ai ***suoi***

gli obblighi di riservatezza e le circostanze, condizioni e procedure per la sospensione o la risoluzione del contratto.	locali, le informazioni da dare ai richiedenti, gli obblighi di riservatezza***, il rispetto delle norme sulla protezione dei dati*** e le circostanze, condizioni e procedure per la sospensione o la risoluzione del contratto. ***Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure idonee a garantire l'esecutività dei contratti con i fornitori di servizi esterni.***

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 5 del progetto di relazione. La prima parte contiene chiarimenti, mentre l'ultima aggiunge la protezione dei dati quale elemento importante che i contratti con i fornitori esterni di servizi devono contenere.

Emendamento presentato da Martine Roure

Emendamento 33
CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)

	(8 bis) Considerando il carattere sensibile dei dati biometrici, la loro raccolta deve essere esternalizzata soltanto in casi estremi.

Or. fr

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 34
CONSIDERANDO 11

(11) Per semplificare il trattamento delle domande successive, deve essere possibile copiare i dati biometrici dalla prima domanda per ***48 mesi, in conformità con il*** periodo di conservazione dei dati stabilito ***dal*** regolamento VIS. Trascorso tale periodo, gli identificatori biometrici dovranno essere nuovamente rilevati.	(11) Per semplificare il trattamento delle domande successive, deve essere possibile copiare i dati biometrici dalla prima domanda per ***59 mesi, a partire dall'inizio del*** periodo di conservazione dei dati stabilito ***dall'articolo 23 del*** regolamento VIS. Trascorso tale periodo, gli identificatori biometrici dovranno essere nuovamente rilevati.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 9 del progetto di relazione. Il periodo di conservazione dei dati previsto dal VIS è cinque anni, cioè 60 mesi, per cui un periodo di "riutilizzazione" di 59 mesi garantisce che i dati relativi al richiedente siano ancora disponibili. Inoltre un periodo più lungo di possibile riutilizzazione dei dati biometrici agevola gli utenti e riduce il carico di lavoro dei consolati. L'emendamento è anche coerente con l'impostazione dell'on. Lax nella sua relazione sul futuro Codice dei visti.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 35
CONSIDERANDO 14

(14) È opportuno che la Commissione presenti una relazione sull'attuazione del presente regolamento ***due anni dopo la sua entrata in vigore***, che riferisca circa il rilevamento degli identificatori biometrici, il principio della "prima domanda" e l'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto.	(14) È opportuno che la Commissione***, tre anni dopo l'inizio dell'attività del VIS e successivamente ogni quattro anni***, presenti una relazione sull'attuazione del presente regolamento che riferisca circa il rilevamento degli identificatori biometrici, ***l'adeguatezza delle norme ICAO scelte, anche in termini di protezione dei dati, l'esperienza fatta con fornitori esterni di servizi, compresi gli eventuali problemi incontrati,*** il principio della "prima domanda" e l'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto***, corredata, se necessario, di opportune proposte di modifica del presente regolamento. La Commissione dovrebbe trasmettere la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio***.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 11 del progetto di relazione. Data l'importanza e il carattere sensibile di questo regolamento (dovuto principalmente all'introduzione di dati biometrici in una base di dati di così enormi dimensioni), è essenziale che la Commissione riferisca regolarmente, anche sull'esternalizzazione e sulle norme ICAO. Gli intervalli per la presentazione delle relazioni sono stati adeguati a quezlli concordati nel regolamento VIS.

Emendamento presentato da Martine Roure

Emendamento 36
CONSIDERANDO 14

(14) È opportuno che la Commissione presenti una relazione sull'attuazione del presente regolamento due anni dopo la sua entrata in vigore, che riferisca circa il rilevamento degli identificatori biometrici, il principio della "prima domanda" e l'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto.	(14) È opportuno che la Commissione presenti una relazione sull'attuazione del presente regolamento due anni dopo la sua entrata in vigore, che riferisca circa il rilevamento degli identificatori biometrici, ***la valutazione delle eccezioni per gli identificatori biometrici,*** il principio della "prima domanda" e l'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto***, in particolare il funzionamento del rilevamento dei dati biometrici da parte di servizi esterni***.

Or. fr

Motivazione

Poiché disponiamo d'informazioni troppo scarse sull'età a partire dalla quale i dati biometrici possono essere considerati affidabili, è opportuno che la relazione della Commissione si occupi in particolare di tale questione. La relazione deve altresì valutare se l'esternalizzazione del rilevamento degli indicatori biometrici si effettua nel rispetto delle norme europee di protezione della vita privata.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 37
ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA (A)
Parte II, punto 1.2, lettera b) (ICC)

" Uno Stato membro può anche rappresentare uno o più altri Stati membri limitatamente al ricevimento delle domande e al rilevamento degli identificatori biometrici. Si applicano le pertinenti disposizioni del punto 1.2, lettere c) ed e). Il ricevimento e la trasmissione delle pratiche e dei dati alla rappresentanza consolare rappresentata si effettuano nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione	" Uno Stato membro può anche rappresentare uno o più altri Stati membri limitatamente al ricevimento delle domande e al rilevamento degli identificatori biometrici. Si applicano le pertinenti disposizioni del punto 1.2, lettere c) ed e). ***Allorché riceve una domanda, lo Stato membro rappresentante crea il file "domanda" nel VIS e inserisce i dati di cui all'articolo 9 del regolamento VIS. Informa***

dei dati e di sicurezza".	***quindi della domanda e dell'inserimento nel VIS la rappresentanza consolare dello Stato membro rappresentato attraverso l'infrastruttura di comunicazione del VIS a norma dell'articolo 16 del regolamento VIS.*** Il ricevimento e la trasmissione delle pratiche e dei dati alla rappresentanza consolare rappresentata si effettuano nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza".

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 15 del progetto di relazione.

Il presupposto alla base dell'idea di sviluppare il VIS in particolari regioni è che tutti i consolati degli Stati membri comincino ad utilizzare il VIS contemporaneamente. Ciò implica che tutti i consolati abbiano accesso al VIS. Appare logico pertanto che lo Stato membro rappresentante introduca direttamente nel VIS i dati fondamentali relativi al visto per conto dello Stato membro rappresentato. È questa la migliore garanzia per la sicurezza e la protezione dei dati, in particolare per quanto concerne la trasmissione di dati biometrici. La numerazione degli articoli VIS è stata modificata per farla coincidere con quella della versione finale del regolamento.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 38
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Parte III, punto 1 (ICC)

(2) Nella parte III, il punto 1 è sostituito dal seguente:	(2) Nella parte III, il punto 1 è sostituito dal seguente:
1.1 Modulo di domanda di visto — Numero di domande	1.1 Modulo di domanda di visto — Numero di domande
Lo straniero deve inoltre compilare il corrispondente modulo di domanda di visto uniforme. La domanda di visto uniforme deve essere presentata mediante il modulo armonizzato conforme al modello di cui all'allegato 16.	***Il richiedente*** deve inoltre compilare il corrispondente modulo di domanda di visto uniforme. La domanda di visto uniforme deve essere presentata mediante il modulo armonizzato conforme al modello di cui all'allegato 16.
Il modulo di domanda deve essere compilato in almeno una copia, che potrà essere	Il modulo di domanda deve essere compilato in almeno una copia, che potrà essere

utilizzata, tra l'altro, per la consultazione delle autorità centrali. Ove le procedure amministrative nazionali lo richiedano, le parti contraenti possono richiedere la compilazione di un numero superiore di esemplari.	utilizzata, tra l'altro, per la consultazione delle autorità centrali. Ove le procedure amministrative nazionali lo richiedano, le parti contraenti possono richiedere la compilazione di un numero superiore di esemplari.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 17 del progetto di relazione.

La parola "straniero" dovrebbe essere sostituita da "richiedente" in tutto il testo, dato che questa è la formulazione usata e definita nel regolamento VIS.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 39
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Parte III, punto 1.2, lettera a) (ICC)

a) Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti l'immagine del volto e le impronte delle dieci dita, nel rispetto ***delle norme di garanzia previste*** dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.	a) Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti l'immagine del volto e le impronte delle dieci dita, nel rispetto ***dei diritti previsti*** dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali***, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*** e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
Il richiedente che introduca la prima domanda di visto deve presentarsi di persona. In tale occasione vengono rilevati i seguenti identificatori biometrici:	Il richiedente che introduca la prima domanda di visto ***e cui non si applichino le eccezioni di cui alla lettera b)*** deve presentarsi di persona. In tale occasione vengono rilevati i seguenti identificatori biometrici:
– una fotografia, scansionata o presa al momento della domanda e	– una fotografia, scansionata o presa al momento della domanda e
– le impronte delle dieci dita piatte, scansionate.	– le impronte delle dieci dita piatte, scansionate.
Per eventuali domande successive, gli identificatori biometrici sono copiati dalla prima domanda ***a condizione che non siano***	Per eventuali domande successive, ***entro 59 mesi dall'inizio del periodo di conservazione previsto all'articolo 23 del***

trascorsi più di 48 mesi dall'ultimo rilevamento. Qualunque domanda introdotta dopo questo periodo è da considerarsi una "prima domanda".

I requisiti tecnici della fotografia e delle impronte digitali sono conformi alle norme internazionali di cui al documento ICAO 9303, parte 1 (passaporti), 6ª edizione.

Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato della rappresentanza diplomatica o consolare o, con la supervisione di questi, del fornitore esterno di servizi di cui al punto 1.B.

I dati sono inseriti nel sistema di informazione visti (VIS) soltanto da personale consolare debitamente autorizzato ***a norma dell'articolo*** 4, paragrafo 1, dell'articolo 5 ***e dell'articolo 6, paragrafi 5 e 6,*** del regolamento VIS.

regolamento VIS, gli identificatori biometrici sono copiati dalla prima domanda. Qualunque domanda introdotta dopo questo periodo è da considerarsi una "prima domanda".

I requisiti tecnici della fotografia e delle impronte digitali sono conformi alle norme internazionali di cui al documento ICAO 9303, parte 1 (passaporti), 6ª edizione.

Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato della rappresentanza diplomatica o consolare o, con la supervisione ***e la responsabilità*** di questi, del fornitore esterno di servizi di cui al punto 1.B.

I dati sono inseriti nel sistema di informazione visti (VIS) soltanto da personale consolare debitamente autorizzato ***di cui all'articolo*** 4, paragrafo 1, ***a norma*** dell'articolo 5 del regolamento VIS.

Gli Stati membri provvedono affinché siano pienamente utilizzati tutti i criteri di ricerca di cui all'articolo 13 del regolamento VIS onde evitare rifiuti immotivati e false identificazioni.

La verifica della raccolta degli identificatori biometrici, tra cui la loro trasmissione dal fornitore esterno al consolato competente, è effettuata a norma degli articoli 41 e 43 del regolamento VIS nonché a norma dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 18 del progetto di relazione.

Although neither the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms nor the United Nations Convention on the Rights of the Child lay down safeguards for the collection of biometrics, they include important human rights which should be respected in the context of this proposal. A reference to the Charter of Fundamental Rights has also been added.

It should be made explicit that not every single applicant needs to appear in person at a consulate but that exceptions are foreseen.

The reference to "the last entry" is misleading and therefore the text has been clarified. For the extension of the period regarding the frequency of collection of biometric data, see the justification to the amendment on recital 11.

The taking of biometrics by external service providers should meet various conditions and an important one is that the final responsibility lies with the consular missions or diplomatic posts.

Article 5 of the VIS Regulation as the general article dealing with the procedures for entering data on the application is sufficient and therefore the references to the other articles should be deleted.

It is important as a fallback procedure to make clear that visa authorities should use all search keys foreseen in Article 13 of the VIS regulation.

To ensure consistency with the specific rules on data protection as laid down in the VIS Regulation a cross-reference to them seems necessary (see opinion of the Article 29 Working Party, p. 9). The numbering of VIS articles has been adapted to those in the final version of the Regulation.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 40
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Parte III, punto 1.2, lettera b), comma 1 (ICC)

b) Eccezioni	b) Eccezioni
Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i seguenti richiedenti:	Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i seguenti richiedenti:
– bambini di età inferiore a ***6 anni***;	– bambini di età inferiore a ***14 anni***;
	– le persone di età superiore a 79 anni;
– le persone per cui è fisicamente impossibile. Se tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte inferiori a dieci dita, si procede al loro rilevamento.	– le persone per cui è fisicamente impossibile. Se tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte inferiori a dieci dita, si procede al loro rilevamento. ***Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte idonee procedure a garanzia della dignità della persona interessata in caso di difficoltà nel rilevamento, assicurando altresì che la decisione***

riguardo all'eventuale impossibilità di rilevare le impronte digitali sia sempre adottata da personale debitamente autorizzato della rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro o degli Stati membri. L'impossibilità fisica di rilevare le impronte digitali non influisce sulla concessione o il rifiuto del visto.

A tal fine la Commissione presenta una relazione dalla quale risulti qual è il tasso di rifiuto del visto del gruppo di persone alle quali non è possibile rilevare le impronte digitali (per motivi di fatto) e rispettivamente del gruppo di persone che non sono tenute a fornire impronte digitali (per motivi di diritto) rispetto al gruppo al quale sono rilevate le impronte. Se del caso, la relazione contiene anche opportune proposte di modifica del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Per le frasi da 1 a 3 si veda la motivazione della relatrice all'emendamento 19.

Quanto alle frasi 4 e 5, i dati statistici sulle rispettive percentuali di rifiuto del visto sono necessari per poter verificare se effettivamente l'impossibilità fisica di rilevare le impronte digitali non incide sulla concessione o il rifiuto del visto.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 41
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Parte III, punto 1.2, lettera b) (ICC)

b) Eccezioni	b) Eccezioni
Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i seguenti richiedenti:	Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i seguenti richiedenti:
– bambini di età inferiore a ***6 anni***;	– bambini di età inferiore a ***14 anni***;
	– le persone di età superiore a 79 anni;

– le persone per cui è fisicamente impossibile. Se tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte inferiori a dieci dita, si procede al loro rilevamento.

– le persone per cui è fisicamente impossibile. Se tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte inferiori a dieci dita, si procede al loro rilevamento. ***Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte idonee procedure a garanzia della dignità della persona interessata in caso di difficoltà nel rilevamento, assicurando altresì che la decisione riguardo all'eventuale impossibilità di rilevare le impronte digitali sia sempre adottata da personale debitamente autorizzato della rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro o degli Stati membri. Inoltre, se l'impossibilità è temporanea, il richiedente è tenuto a fornire le impronte digitali all'atto della domanda successiva. Il personale della rappresentanza consolare è autorizzato a chiedere ulteriori chiarimenti quanto alle ragioni dell'impossibilità temporanea.***

L'impossibilità fisica di rilevare le impronte digitali non influisce sulla concessione o il rifiuto del visto.

Lo Stato membro può esentare dall'obbligo di rilevamento degli identificatori biometrici i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio o di altri passaporti speciali.

In ciascuno di questi casi va inserita nel VIS la menzione "non applicabile".

Lo Stato membro può esentare dall'obbligo di rilevamento degli identificatori biometrici i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio o di altri passaporti speciali.

In ciascuno di questi casi va inserita nel VIS la menzione "non applicabile".

Fatte salve le disposizioni della parte III, punto 4, dell'ICC, per i soggetti di età inferiore ai 14 anni e superiore ai 79 anni sono utilizzate fotografie scansionate che non richiedono la loro presenza fisica.

L'esonero dall'obbligo di fornire le impronte digitali per i minori e gli anziani, e in particolare la fascia di età per la rilevazione delle impronte digitali, è oggetto di riesame tre anni dopo l'entrata in funzione del VIS. A tal fine, la Commissione presenta una relazione che verte in particolare sull'esperienza del VIS riguardo al rilevamento e all'impiego delle impronte digitali di minori a partire dal

quattordicesimo anno di età e include una dettagliata valutazione tecnica dell'affidabilità del rilevamento e dell'impiego delle impronte digitali di bambini di età inferiore per scopi di identificazione e verifica in una banca dati così grande come il VIS. La relazione presenta altresì una valutazione analoga riguardo al rilevamento delle impronte digitali di persone ultrasettantanovenni ed è corredata di un'ampia valutazione d'impatto dei limiti di età inferiori e superiori per l'obbligo di rilevare le impronte digitali, ivi inclusi gli aspetti sociali, ergonomici e finanziari. Se del caso, la relazione è corredata altresì di opportune proposte di modifica del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 19 del progetto di relazione.

The rapporteur proposes to fix the age limits between 14 and 79 but to have a review clause.

There are various arguments to postpone the obligation for giving fingerprints of children below 14 years:

There are no large-scale experiments with the use of fingerprints of children younger than 14, which is the age limit currently applied for Eurodac and US-Visit. This proposal was not accompanied by any in-depth technical analysis concerning the use of fingerprints of children. In the absence of an impact assessment, it seems too risky to take fingerprints of young children from the start in such a completely new and large-scale database, with the possibility of error which would discredit the entire system. A more prudent approach is to start less ambitiously and to make an evaluation before taking further steps.

The compromise in the VIS Regulation provides for a transition period of up to three years before a check of fingerprints at the border becomes mandatory, so this is a reasonable model for a transitional approach also on ages for fingerprinting.

The rapporteur believes that persons over 79 are very unlikely to be an immigration or terrorism risk. It seems disproportionate to burden them with the obligation to travel to a consulate and possibly queue several times outside. Without the obligation to provide fingerprints they could use traditional methods, such as a travel agency. In addition, the accuracy of fingerprints decreases as people grow older, so they might encounter unjustified problems at the consulate or at the border. It is also much more difficult for old people to give

fingerprints if they are trembling or do not understand the technology. The rapporteur would not want to give the image to the outside world of not respecting older people.
The amendment establishes fallback procedures, as recommended by the EDPS (p. 6 of his opinion) and the Article 29 Working Party (p. 7 of their opinion) and to address the case in which an external service provider would need to make an assessment as to whether fingerprints are usable. Since there is a degree of discretion the final decision should be taken by a public official and not an employee of a private company. It could be feared that an inability to enrol could more easily lead to the refusal of a visa. Therefore, as recommended by the EDPS (p. 6 of his opinion), a provision should be added to avoid such situations. A procedure has been introduced for the cases of temporary impossibility of providing fingerprints.

In order to avoid that children and persons over 79 exempted from provision of fingerprints are nonetheless obliged to appear in person at a consulate only for the taking of a picture, scanned photographs should be used. This is, however, without prejudice to Part III.4 of the CCI, which provides for a personal interview with the applicant if justified for other reasons.

The rapporteur proposes to review the age limits laid down in this Regulation three years after the start of operation of the VIS. Lower age limits could then be decided upon if clear evidence demonstrates necessity and proportionality.

Emendamento presentato da Martine Roure

Emendamento 42
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Parte III, punto 1.2, lettera b) (ICC)

b) Eccezioni	b) Eccezioni
Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i seguenti richiedenti:	Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i seguenti richiedenti:
– bambini di età inferiore a ***6 anni***;	– bambini di età inferiore a ***12 anni***;
– le persone per cui è fisicamente impossibile. Se tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte inferiori a dieci dita, si procede al loro rilevamento.	– le persone per cui è fisicamente impossibile. Se tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte inferiori a dieci dita, si procede al loro rilevamento.
Lo Stato membro può esentare dall'obbligo di rilevamento degli identificatori biometrici i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio o di altri passaporti speciali.	Lo Stato membro può esentare dall'obbligo di rilevamento degli identificatori biometrici i titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio o di altri passaporti speciali.
In ciascuno di questi casi va inserita nel VIS la menzione "non applicabile".	In ciascuno di questi casi va inserita nel VIS la menzione "non applicabile".
	L'esonero dall'obbligo di fornire le

impronte digitali per i minori è oggetto di riesame tre anni dopo l'entrata in funzione del VIS. A tal fine, la Commissione presenta una relazione che verte in particolare sull'esperienza del VIS riguardo al rilevamento e all'impiego delle impronte digitali di minori e include una dettagliata valutazione tecnica dell'affidabilità del rilevamento e dell'impiego delle impronte digitali di bambini di età inferiore per scopi di identificazione e verifica in una banca dati così grande come il VIS. La relazione è corredata di un'ampia valutazione d'impatto dei limiti di età inferiori per l'obbligo di rilevare le impronte digitali, ivi inclusi gli aspetti sociali, ergonomici e finanziari.

La relazione presenta altresì una valutazione analoga riguardo al rilevamento delle impronte digitali di persone anziane. Qualora la relazione metta in ecidenza problemi significativi legati al rilevamento delle impronte di persone al di sopra di una certà età, la Commissione presenta una proposta per imporre un limite di età superiore. Se del caso, la relazione è corredata altresì di opportune proposte di modifica del presente regolamento.

Or. xm

Motivazione

L'esperienza attuale mostra che i dati biometrici al di sotto dei 12 anni non sono affidabili. È opportuno dunque prevedere un limite inferiore per la raccolta di identificatori biometrici a 12 anni. Entro tre anni dall'entrata in vigore del VIS è opportuno effettuare uno studio d'impatto per valutare le implicazioni della raccolta dei dati biometrici dei bambini. Lo studio esaminerà inoltre la raccolta concernente le persone anziane. Se dallo studio emergono problemi circa la raccolta dei dati relativi ai bambini e/o alle persone anziane, la Commissione avanzerà delle proposte di revisione del regolamento in esame.

Emendamento presentato da Martine Roure

Emendamento 43
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1.A (ICC)

1. A Organizzazione del ricevimento e del trattamento della domanda di visto	1.A Organizzazione del ricevimento e del trattamento della domanda di visto
Ciascuno Stato membro è responsabile dell'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto.	Ciascuno Stato membro è responsabile dell'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto.
Per ciascun sito gli Stati membri dotano gli uffici consolari del materiale necessario per rilevare gli identificatori biometrici ovvero decidono, fatte salve le citate opzioni di rappresentazione, di cooperare con uno o più Stati membri. La cooperazione assume la forma della coubicazione, di un centro comune per l'introduzione delle domande di visto ***o di una cooperazione con partner esterni***.	Per ciascun sito gli Stati membri dotano gli uffici consolari del materiale necessario per rilevare gli identificatori biometrici ovvero decidono, fatte salve le citate opzioni di rappresentazione, di cooperare con uno o più Stati membri. La cooperazione assume la forma della coubicazione, di un centro comune per l'introduzione delle domande di visto.
a) Se prevale l'opzione della coubicazione, il personale della rappresentanza diplomatica e consolare di uno o più Stati membri tratta le domande rivolte loro e rileva gli identificatori biometrici presso la rappresentanza diplomatica e consolare di un altro Stato membro e condivide le attrezzature di quello Stato membro. Gli Stati membri interessati decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale opzione, nonché la percentuale di diritti amministrativi dovuta allo Stato membro di cui viene utilizzata la rappresentanza diplomatica e consolare.	a) Se prevale l'opzione della coubicazione, il personale della rappresentanza diplomatica e consolare di uno o più Stati membri tratta le domande rivolte loro e rileva gli identificatori biometrici presso la rappresentanza diplomatica e consolare di un altro Stato membro e condivide le attrezzature di quello Stato membro. Gli Stati membri interessati decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale opzione, nonché la percentuale di diritti amministrativi dovuta allo Stato membro di cui viene utilizzata la rappresentanza diplomatica e consolare.
b) Se prevale l'opzione dei centri comuni per l'introduzione delle domande di visto, il personale della rappresentanza diplomatica e consolare di due o più Stati membri viene riunito in un unico edificio per ricevervi le domande di visto rivolte loro e rilevare gli identificatori biometrici. I richiedenti sono indirizzati verso lo Stato membro competente per il trattamento della domanda di visto. Gli Stati membri decidono di comune accordo la durata e le modalità di	b) Se prevale l'opzione dei centri comuni per l'introduzione delle domande di visto, il personale della rappresentanza diplomatica e consolare di due o più Stati membri viene riunito in un unico edificio per ricevervi le domande di visto rivolte loro e rilevare gli identificatori biometrici. I richiedenti sono indirizzati verso lo Stato membro competente per il trattamento della domanda di visto. Gli Stati membri decidono di comune accordo la durata e le modalità di

cessazione di tale opzione, nonché la ripartizione dei costi tra gli Stati membri partecipanti. Un solo Stato membro è responsabile dei contratti per quanto riguarda la logistica e le relazioni diplomatiche con il paese ospitante.	cessazione di tale opzione, nonché la ripartizione dei costi tra gli Stati membri partecipanti. Un solo Stato membro è responsabile dei contratti per quanto riguarda la logistica e le relazioni diplomatiche con il paese ospitante.
c) La cooperazione con fornitori esterni di servizi è conforme alle disposizione del punto 1.B.	

Or. fr

Motivazione

L'esternalizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto deve avvenire solo in casi estremi. Ciò è specificato al punto 1B e non è quindi necessario che figuri alla lettera c).

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 44
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1.B (ICC)

Se, per ragioni legate alle condizioni locali, non è opportuno attrezzare gli uffici consolari per il rilevamento e la raccolta degli identificatori biometrici, né organizzare la coubicazione o un centro comune per l'introduzione delle domande di visto, uno Stato membro può, o più Stati membri congiuntamente possono, cooperare con un fornitore esterno di servizi per il ricevimento delle domande di visto (e il rilevamento degli identificatori biometrici). In tal caso, lo o gli Stati membri interessati mantengono la responsabilità del rispetto delle norme sulla protezione dei dati nel trattamento delle domande di visto.	Se, ***in ragione di circostanze eccezionali, quali ad esempio il ricevimento di un numero molto elevato di richieste di visti, o*** per ragioni legate alle condizioni locali, non è opportuno attrezzare gli uffici consolari per il rilevamento e la raccolta degli identificatori biometrici, né organizzare la coubicazione o un centro comune per l'introduzione delle domande di visto, uno Stato membro può, o più Stati membri congiuntamente possono, cooperare con un fornitore esterno di servizi per il ricevimento delle domande di visto (e il rilevamento degli identificatori biometrici). In tal caso, lo o gli Stati membri interessati mantengono la responsabilità ***del trattamento dei dati e quindi di qualsiasi violazione del contratto e, in particolare,*** del rispetto delle norme sulla protezione dei dati nel trattamento delle domande di visto. ***Lo Stato o gli Stati membri si adoperano affinché il fornitore***

esterno di servizi di cui al punto 1.B.1, lettera b), svolga le proprie attività presso i locali di uno Stato membro che beneficia della tutela diplomatica o consolare ai sensi del diritto internazionale o presso i locali della Commissione europea di cui il paese ospitante riconosce l'inviolabilità, assicurando altresì la presenza di personale qualificato e debitamente autorizzato della rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato o degli Stati membri, ai fini di un controllo scrupoloso delle attività svolte dal fornitore esterno di servizi.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 23 del progetto di relazione.

La relatrice propone, in caso di esternalizzazione, di assicurare la presenza del personale consolare allo scopo di controllare il fornitore esterno, come fermamente raccomandato dal gruppo dell'articolo 29 (pag. 10 del parere del gruppo). La presenza di tale personale preserva la natura pubblica del processo di rilascio dei visti. Visto che l'esternalizzazione comporta già un notevole sgravio dell'onere di lavoro dei consolati, tale obbligo non dovrebbe essere inteso come ulteriore onere per gli Stati membri.

Inoltre, si è chiarito che in caso di esternalizzazione la responsabilità finale del trattamento dei dati e di qualsiasi violazione del contratto ricade sugli Stati membri.

Emendamento presentato da Martine Roure

Emendamento 45
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1.B (ICC)

1.B Cooperazione con fornitori esterni di servizi	1.B Cooperazione con fornitori esterni di servizi
Se, per ragioni legate alle condizioni locali, non è opportuno attrezzare gli uffici consolari per il rilevamento e la raccolta degli identificatori biometrici, né organizzare la coubicazione o un centro comune per l'introduzione delle domande di visto, uno Stato membro può, o più Stati	Se, per ragioni legate alle condizioni locali, non è opportuno attrezzare gli uffici consolari per il rilevamento e la raccolta degli identificatori biometrici, né organizzare la coubicazione o un centro comune per l'introduzione delle domande di visto, uno Stato membro può, o più Stati

membri congiuntamente possono, cooperare con un fornitore esterno di servizi per il ricevimento delle domande di visto (e il rilevamento degli identificatori biometrici). In tal caso, lo o gli Stati membri interessati mantengono la responsabilità del rispetto delle norme sulla protezione dei dati nel trattamento delle domande di visto.	membri congiuntamente possono, cooperare con un fornitore esterno di servizi per il ricevimento delle domande di visto (e il rilevamento degli identificatori biometrici). ***Il ricorso all'esternalizzazione della raccolta degli identificatori biometrici può avvenire solo in casi estremi.*** In tal caso, lo o gli Stati membri interessati mantengono la responsabilità del rispetto delle norme sulla protezione dei dati ***all'atto della raccolta dei dati e in particolare dei dati biometrici e*** nel trattamento delle domande di visto.

Or. fr

Motivazione

Il ricorso all'esternalizzazione della raccolta degli identificatori biometrici deve avvenire solo in casi estremi. D'altronde, dato il loro carattere sensibile, lo Stato membro deve essere responsabile anche della loro raccolta e non solo del trattamento delle domande di visto.

Emendamento presentato da Martine Roure

Emendamento 46
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1.B.1 (ICC)

1.B.1 - Tipi di cooperazione con i fornitori esterni di servizi	1.B.1 - Tipi di cooperazione con i fornitori esterni di servizi
La cooperazione con i fornitori esterni di servizi assume [la o] le seguenti forme:	La cooperazione con i fornitori esterni di servizi assume [la o] le seguenti forme:
a) il fornitore esterno di servizi funge da centralino dispensando informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto e occupandosi dell'organizzazione degli appuntamenti;	a) il fornitore esterno di servizi funge da centralino dispensando informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto e occupandosi dell'organizzazione degli appuntamenti;
b) il fornitore esterno di servizi fornisce informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, raccoglie le domande, i documenti giustificativi e i dati biometrici ***dei*** richiedenti, incassa i diritti corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento (come stabilito alla parte VII, punto 4 e all'allegato 12) e trasmette le	b) il fornitore esterno di servizi fornisce informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, raccoglie le domande, i documenti giustificativi e i dati biometrici***, in casi estremi, dai*** richiedenti ***stessi, se la raccolta non può essere effettuata dalle rappresentanze consolari***, incassa i diritti corrispondenti alle spese

pratiche e i dati completi alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro competente per il trattamento della domanda.	amministrative per il trattamento (come stabilito alla parte VII, punto 4 e all'allegato 12) e trasmette le pratiche e i dati completi alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro competente per il trattamento della domanda.

Or. fr

Motivazione

Il ricorso all'esternalizzazione della raccolta degli identificatori biometrici deve avvenire solo in casi estremi. D'altronde, dato il loro carattere sensibile, lo Stato membro deve essere responsabile anche della loro raccolta e non solo del trattamento delle domande di visto.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 47
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1.B.1, lettera b) (ICC)

b) il fornitore esterno di servizi fornisce informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, raccoglie le domande, i documenti giustificativi e i dati biometrici dei richiedenti, incassa i diritti corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento (come stabilito alla parte VII, punto 4 e all'allegato 12) ***e*** trasmette le pratiche e i dati completi alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro competente per il trattamento della domanda.	b) il fornitore esterno di servizi fornisce informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, raccoglie le domande, i documenti giustificativi e i dati biometrici dei richiedenti, incassa i diritti corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento (come stabilito alla parte VII, punto 4 e all'allegato 12)**,** trasmette le pratiche e i dati completi alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro competente per il trattamento della domanda ***e restituisce il passaporto al richiedente o ad un rappresentante legale al termine della procedura.***.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 24 del progetto di relazione.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 48
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1.B.2 (ICC)

1.B.2 - Obblighi degli Stati membri	1.B.2 - Obblighi degli Stati membri
Lo Stato o gli Stati membri interessati selezionano un fornitore esterno di servizi in grado di prendere tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative ***e le adeguate misure tecniche e organizzative richieste da quello o quegli Stati membri*** per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.	Lo Stato o gli Stati membri interessati selezionano un fornitore esterno di servizi in grado di ***garantire un servizio di elevata qualità e di*** prendere tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative ***necessarie*** per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.
Nel selezionare i fornitori esterni di servizi, le rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri verificano la solvibilità e l'affidabilità dell'impresa (comprese le licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari) e si assicura che non intervengano conflitti di interesse.	Nel selezionare i fornitori esterni di servizi, le rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri verificano la solvibilità e l'affidabilità dell'impresa (comprese le licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari) e si assicura che non intervengano conflitti di interesse.
	Le rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri devono garantire che l'impresa selezionata sia responsabile, offra un livello adeguato di effettiva comprensione e pratica per quanto riguarda l'assicurazione informatica e la sicurezza dei dati. Gli Stati membri dovrebbero adottare le migliori pratiche nell'aggiudicazione degli appalti connessi ai visti ai servizi esterni di supporto.
I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al sistema di informazione visti (VIS). L'accesso al VIS è riservato esclusivamente a personale debitamente autorizzato delle rappresentanze diplomatiche e consolari.	I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al sistema di informazione visti (VIS). L'accesso al VIS è riservato esclusivamente *al* personale debitamente autorizzato delle rappresentanze diplomatiche e consolari ***ed esclusivamente***

	ai fini previsti dal regolamento VIS.
Lo Stato o gli Stati membri interessati concludono un contratto con il fornitore esterno di servizi in conformità con l'articolo 17 della direttiva 95/46/CE. Prima di concludere il contratto, la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro interessato ***comunica, nell'ambito della cooperazione consolare locale,*** alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri e alla delegazione della Commissione ***la ragione per cui il contratto è necessario***.	Lo Stato o gli Stati membri interessati concludono un contratto ***scritto*** con il fornitore esterno di servizi in conformità con l'articolo 17 della direttiva 95/46/CE. Prima di concludere il contratto, la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro interessato ***motiva debitamente la necessità del contratto*** alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri e alla delegazione della Commissione***, nell'ambito della cooperazione consolare locale***.
Oltre agli obblighi di cui all'articolo 17 della direttiva 95/46/CE, il contratto contiene disposizioni che:	Oltre agli obblighi di cui all'articolo 17 della direttiva 95/46/CE, il contratto contiene disposizioni che:
a) definiscono le esatte responsabilità del fornitore di servizi;	a) definiscono le esatte responsabilità del fornitore di servizi;
b) impongono al fornitore di servizi di attenersi alle istruzioni degli Stati membri responsabili e di trattare i dati ai soli fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di visto per conto degli Stati membri responsabili in conformità della direttiva 95/46/CE;	b) impongono al fornitore di servizi di attenersi alle istruzioni degli Stati membri responsabili e di trattare i dati ai soli fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di visto per conto degli Stati membri responsabili in conformità della direttiva 95/46/CE;
c) esigono dal fornitore di servizi che comunichi ai richiedenti il visto le informazioni richieste a norma del regolamento ……. ***[progetto di regolamento sul VIS]***;	c) esigono dal fornitore di servizi che comunichi ai richiedenti il visto le informazioni richieste a norma ***dell'articolo 37*** del ***progetto di*** regolamento ***del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata***;
	c bis) esigono dal fornitore di servizi la garanzia che il suo personale abbia ricevuto un'adeguata formazione e si attenga alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo);
	c ter) esigono dal fornitore di servizi che adotti opportune disposizioni anticorruzione;
	c quater) esigono dal fornitore di servizi che comunichi senza indugio allo Stato membro competente ogni violazione della sicurezza o qualsiasi altro problema;

	c quinquies) esigono dal fornitore di servizi che registri qualsiasi reclamo o notifica da parte dei richiedenti in merito ad uso illecito dei dati o accesso non autorizzato. Il fornitore esterno di servizi informa senza indugio la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro competente e si mantiene in contatto con loro per trovare una soluzione. I reclami dovrebbero essere trattati in modo tale da garantire che siano fornite prontamente risposte esplicative ai richiedenti.
d) consentono al personale consolare di accedere in qualsiasi momento ai locali del fornitore di servizi;	d) consentono al personale consolare di accedere in qualsiasi momento ai locali del fornitore di servizi;
e) impongono al fornitore di servizi di rispettare gli obblighi di riservatezza ***(compreso l'obbligo di tutelare i dati raccolti in relazione alle domande di visto)***;	e) impongono al fornitore di servizi ***e al suo personale*** di rispettare gli obblighi di riservatezza ***che continuano ad applicarsi anche allorché il personale non sarà più alle dipendenze del fornitore esterno di servizi o in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro***;
	e bis) garantiscono il rispetto della protezione dei dati, tra cui gli obblighi di rendicontazione, verifiche esterne, regolari ispezioni in loco, anche da parte dei garanti nazionali della protezione dei dati, assicurando altresì la predisposizione di meccanismi intesi ad individuare la responsabilità di un contraente in caso di violazione della normativa sulla privacy, incluso l'obbligo di risarcimento a favore dei soggetti che abbiano subito un danno imputabile a un atto o a un'omissione del fornitore di servizi;
	e ter) impongono al fornitore di servizi di trasmettere senza indugio la pratica completata alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro competente per il trattamento della domanda e di astenersi dal copiare, memorizzare o conservare altrimenti i dati raccolti dopo la trasmissione;
	e quater) impongono al fornitore di servizi di impedire la lettura, la copia, la modifica o la cancellazione non autorizzate dei dati relativi ai visti all'atto di trasmetterli alla rappresentanza diplomatica o consolare dello

	Stato membro competente per il trattamento della domanda, segnatamente mediante il ricorso ad opportune tecniche di criptaggio;
f) contemplano una clausola di sospensione e di risoluzione.	f) contemplano una clausola di sospensione e di risoluzione.
	f bis) contemplano una clausola di revisione al fine di garantire che i contratti riflettano le migliori prassi correnti.
	È stabilito un contratto tipo nell'ambito della cooperazione consolare locale.
	Gli Stati membri si adoperano per evitare che l'improvvisa cessazione della fornitura dei servizi previsti dal contratto da parte del fornitore esterno provochi disagi nell'erogazione dei servizi per i richiedenti il visto.
Lo Stato o gli Stati membri interessati controllano l'esecuzione del contratto e verificano in particolare:	Lo Stato o gli Stati membri interessati ***garantiscono una stretta cooperazione con il fornitore di servizi esterno e*** controllano ***scrupolosamente*** l'esecuzione del contratto e verificano in particolare:
a) le informazioni generali fornite ai richiedenti il visto;	a) le informazioni generali fornite ai richiedenti il visto;
b) le misure di sicurezza tecniche e organizzative e le misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento;	b) le misure di sicurezza tecniche e organizzative e le misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza ***diplomatica o*** consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento;
c) il rilevamento degli identificatori biometrici;	c) il rilevamento ***e la trasmissione*** degli identificatori biometrici;
d) le misure prese per assicurare l'osservanza delle norme sulla protezione dei dati.	d) le misure prese per assicurare l'osservanza delle norme sulla protezione ***e la sicurezza*** dei dati ***e il contrasto della corruzione***.
L'importo totale dei diritti imposti dal fornitore esterno di servizi per il trattamento delle domande di visto non supera i diritti di	L'importo totale dei diritti imposti dal fornitore esterno di servizi per il trattamento delle domande di visto non supera i diritti di cui

cui all'allegato 12.	all'allegato 12.
	Gli Stati membri provvedono affinché sia predisposta una procedura che consenta di identificare il fornitore esterno di servizi avente a che fare con una determinata domanda di visto.
Il personale consolare dello Stato o degli Stati membri interessati assicura la formazione del fornitore di servizi nei settori necessari per fornire servizi adeguati e informazioni sufficienti ai richiedenti il visto.	Il personale consolare dello Stato o degli Stati membri interessati assicura la formazione del fornitore di servizi nei settori necessari per fornire servizi adeguati e informazioni sufficienti ai richiedenti il visto.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 25 del progetto di relazione.

A provision on the quality of service is added since visa applicants should receive a high-quality service. An external service provider will, in many cases, be the first image of the EU encountered by applicants and should therefore also fulfil certain quality standards. The deletion clarifies the text.

To avoid any misunderstanding, it should be explicitly stated that access to the VIS can take place only for the purposes mentioned in the VIS Regulation.

The Member States should justify why outsourcing is necessary.

A series of clauses have been added regarding the scope of contracts with external service providers. The specifications enumerated in point (ea) are proposed by the EDPS (p. 7 of his opinion) and those mentioned in point (eb) are proposed by the Article 29 Working Party (p. 10 of their opinion). Most of the other specifications are based on a recent UK independent report on the breach of data security in the VFS online UK visa application facility, operated through VFS websites in India, Nigeria and Russia. Member States may add further requirements if they deem them necessary. It is important that a model contract established by Member States in order to harmonise Member Sates' practices to the fullest extent possible and facilitate cooperation.

It is essential that the implementation of the contract with external service providers be closely monitored, including matters such as transmission of biometric identifiers to the responsible Member State and measures taken to ensure data security and prevent corruption.

As suggested also by the Article 29 Working Party (p. 10 of their opinion), it is important that all external service providers can be identified for reasons of transparency and accountability.

Emendamento presentato da Martine Roure

Emendamento 49
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1.B.2, commi da 1 a 5 (ICC)

1.B.2 - Obblighi degli Stati membri	1.B.2 - Obblighi degli Stati membri
Lo Stato o gli Stati membri interessati selezionano un fornitore esterno di servizi in grado di prendere tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative e le adeguate misure tecniche e organizzative richieste da quello o quegli Stati membri per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.	***Conformemente alla direttiva 95/46/CE,*** lo Stato o gli Stati membri interessati selezionano un fornitore esterno di servizi in grado di prendere tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative e le adeguate misure tecniche e organizzative richieste da quello o quegli Stati membri per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla rappresentanza consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.
Nel selezionare i fornitori esterni di servizi, le rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri verificano la solvibilità e l'affidabilità dell'impresa (comprese le licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari) e si assicura che non intervengano conflitti di interesse.	Nel selezionare i fornitori esterni di servizi, le rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri verificano la solvibilità e l'affidabilità dell'impresa (comprese le licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari) e si assicura che non intervengano conflitti di interesse.
I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al sistema di informazione visti (VIS). L'accesso al VIS è riservato esclusivamente a personale debitamente autorizzato delle rappresentanze diplomatiche e consolari.	I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al sistema di informazione visti (VIS). L'accesso al VIS è riservato esclusivamente a personale debitamente autorizzato delle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Lo Stato o gli Stati membri interessati concludono un contratto con il fornitore esterno di servizi in conformità con l'articolo 17 della direttiva 95/46/CE. Prima di concludere il contratto, la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro	Lo Stato o gli Stati membri interessati concludono un contratto con il fornitore esterno di servizi in conformità con l'articolo 17 della direttiva 95/46/CE. Prima di concludere il contratto, la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro

interessato comunica, nell'ambito della cooperazione consolare locale, alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri e alla delegazione della Commissione la ragione per cui il contratto è necessario.

Oltre agli obblighi di cui all'articolo 17 della direttiva 95/46/CE, il contratto contiene disposizioni che:

a) definiscono le esatte responsabilità del fornitore di servizi;

b) impongono al fornitore di servizi di attenersi alle istruzioni degli Stati membri responsabili e di trattare i dati ai soli fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di visto per conto degli Stati membri responsabili in conformità della direttiva 95/46/CE;

c) esigono dal fornitore di servizi che comunichi ai richiedenti il visto le informazioni richieste a norma del regolamento ……. [progetto di regolamento sul VIS];

d) consentono al personale consolare di accedere in qualsiasi momento ai locali del fornitore di servizi;

e) impongono al fornitore di servizi di rispettare gli obblighi di riservatezza (compreso l'obbligo di tutelare i dati raccolti in relazione alle domande di visto);

f) contemplano una clausola di sospensione e di risoluzione.

interessato comunica, nell'ambito della cooperazione consolare locale, alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri e alla delegazione della Commissione la ragione per cui il contratto è necessario.

Oltre agli obblighi di cui all'articolo 17 della direttiva 95/46/CE, il contratto contiene disposizioni che:

a) definiscono le esatte responsabilità del fornitore di servizi;

b) impongono al fornitore di servizi di attenersi alle istruzioni degli Stati membri responsabili e di trattare i dati ai soli fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di visto per conto degli Stati membri responsabili in conformità della direttiva 95/46/CE;

c) esigono dal fornitore di servizi che comunichi ai richiedenti il visto le informazioni richieste a norma del regolamento ……. [progetto di regolamento sul VIS];

d) consentono al personale consolare di accedere in qualsiasi momento ai locali del fornitore di servizi;

s) impongono al fornitore di servizi di rispettare gli obblighi di riservatezza (compreso l'obbligo di tutelare i dati raccolti in relazione alle domande di visto);

f) contemplano una clausola di sospensione e di risoluzione.

f bis) prevedono che i dati biometrici non siano conservati dal fornitore di servizi ma siano inviati regolarmente agli uffici consolari competenti per garantirne la sicurezza;

f ter) prevedono regole di condotta per il personale incaricato della raccolta dei dati biometrici nel massimo rispetto della dignità umana. Qualsiasi misura adottata nell'esercizio di tali funzioni deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti da tale misura. Nel trattare la domanda il

personale si astiene da qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Or. fr

Motivazione

Dato il loro carattere sensibile, i dati biometrici devono essere conservati esclusivamente dai servizi consolari degli Stati membri per garantirne la sicurezza.

È opportuno definire regole di condotta per le persone incaricate della raccolta dei dati biometrici (in conformità dei codici sulle frontiere).

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 50
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1.B.5 (ICC)

1.B.5 - Informazioni	1.B.5 - Informazioni
Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri espongono al pubblico informazioni ***precise sulle modalità per ottenere un appuntamento e presentare una*** domanda di visto**.**	***Gli Stati membri e le loro rappresentanze diplomatiche o consolari forniscono ai cittadini tutte le*** informazioni ***rilevanti in merito alla*** domanda di visto***:***
	a) i criteri, le condizioni e le procedure per presentare domanda;
	b) le modalità per ottenere un appuntamento, ove applicabile;
	c) dove presentare la domanda (alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, a un centro comune per la presentazione delle domande di visto o a un fornitore esterno di servizi).
	Le informazioni al pubblico sono disponibili anche sul sito comune internet per i visti Schengen, di cui alla parte VII, punto 1.B.5.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 24 del progetto di relazione.

L'emendamento riprende il testo dell''articolo 41, paragrafo 1, della proposta di Codice comunitario dei visti, che è molto migliore rispetto al testo in esame. Poiché è probabile che quest'ultimo entri in vigore prima del nuovo Codice comunitaria dei visti, è importante integrarvi le disposizioni ritenute indispensabili per il funzionamento del VIS. Per il riferimento al sito comune internet per i visti Schengen, cfr. la motivazione all'emendamento all'articolo 1, punto 3, parte VII, punto 1.B.5 (nuovo) (ICC).

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 51
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1.B.5 (ICC) (nuovo)

È istituito un sito comune internet per i visti Schengen al fine di sostenere ulteriormente l'attuazione della politica comune in materia di visti. Il sito comune internet per i visti Schengen rappresenta un supporto alla gestione della procedura.

Or. en

Motivazione

L'idea di istituire un comune sito internet per i visti Schengen, denominato www.schengenvisa.eu è stata avanzata dall'on. Henrik Lax nel suo progetto di relazione sul codice dei visti e la relatrice la sostiene pienamente. Poiché il testo in esame entrerà probabilmente in vigore prima del nuovo codice sui visti, è importante inserire la disposizione in questo contesto.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 52
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1.D, comma 1 (ICC)

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con cui intendono organizzare il ricevimento e il trattamento delle domande di visto in ciascuna	Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con cui intendono organizzare il ricevimento e il trattamento delle domande di visto in ciascuna

rappresentanza consolare. La Commissione ne dà adeguata pubblicità.	rappresentanza consolare. La Commissione ne dà adeguata pubblicità ***sul sito comune internet per i visti Schengen***.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 28 del progetto di relazione. Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 5.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 53
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1.E (nuovo) (ICC)

1.E Responsabilità generali

1.E.1 Documenti

Qualsiasi documento, dato o identificatore biometrico ricevuto da o per conto di uno Stato membro nell'ambito di una domanda di visto è considerato un "documento consolare" ai sensi della Convenzione di Vienna sulla cooperazione consolare ed è trattato in maniera adeguata.

1.E.2 Formazione

Prima di essere autorizzato a rilevare gli identificatori biometrici, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare segue un'idonea formazione onde garantire un rilevamento professionale e senza intralci.

1.E.3 Responsabilità

Qualsiasi individuo o Stato membro che abbia subito pregiudizio in ragione di un'operazione di trattamento illecita o di un atto che violi il presente regolamento ha diritto a un risarcimento da parte dello Stato membro responsabile del danno arrecato. Lo Stato membro è esonerato integralmente o parzialmente da tale responsabilità ove dimostri di non essere

responsabile dell'evento che ha provocato il danno.

Le richieste di risarcimento nei confronti di uno Stato membro per il danno di cui al precedente comma sono disciplinate dalle disposizioni della legislazione nazionale dello Stato membro convenuto.

1.E.4 Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che eventuali violazioni del presente regolamento, in particolare in caso di abuso dei dati presentati per una domanda di visto, siano punibili mediante sanzioni, anche di tipo amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 29 del progetto di relazione. L'emendamento è inteso ad aggiungere una nuova parte relativa alle responsabilità generali degli Stati membri, che appare indispensabili per il funzionamento del VIS. È importante prevedere una disposizione sullo status dei documenti, dati e identificatori biometrici onde garantirne la tutela consolare. È necessaria inoltre una disposizione sulla formazione, vista la competenza specifica richiesta dal rilevamento dei dati biometrici. Sono infine necessarie delle norme sulla responsabilità e le sanzioni visto il danno potenziale derivante dalla violazione del presente regolamento. La formulazione è stata adeguata a quella del regolamento VIS.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 54
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Parte VII, punto 1.E (nuovo) (ICC)

Responsabilità

Qualsiasi individuo o Stato membro che abbia subito pregiudizio in ragione di un atto che violi il presente regolamento ha diritto a un risarcimento da parte dello Stato membro responsabile del danno

	arrecato. Lo Stato membro è responsabile anche se il danno è imputabile a un'azione commessa in violazione del presente regolamento da un fornitore esterno di servizi con il quale lo Stato membro collabora.

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che lo Stato membro è responsabile anche se non ha provocato lui stesso il danno, bensì il fornitore esterno di servizi, al quale detto Stato ha affidato dei compiti nell'ambito del rilascio dei visti. La responsabilità ricade quindi sullo Stato membro anche in mancanza di causalità. Ciò è giustificato dal fatto che, in questo caso, lo Stato affida a un privato compiti subordinati alla sovranità (vale a dire il rilascio del visto con tutte le operazioni preparatorie). Tale scelta non può giuridicamente andare a scapito del danneggiato (che si tratti di una persona o di uno Stato).

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 55
ARTICOLO 2

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento ***due anni dopo la sua entrata in vigore***.	***Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni due anni, la*** Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento***, che includa l'attuazione del rilevamento degli identificatori biometrici, l'adeguatezza delle norme ICAO scelte, anche in termini di protezione dei dati, le esperienze con i fornitori esterni di servizi, tra cui eventuali problemi riscontrati, il principio della "prima domanda" e l'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto. La relazione contiene altresì dati statistici sul tasso di rifiuto del visto ai gruppi di persone alle quali, per motivi di fatto o di diritto, non è possibile rilevare le impronte digitali o che non sono tenute a fornirle. Se del caso, la relazione è corredata altresì di opportune proposte di modifica del presente***

	regolamento.

Or. de

Motivazione

Per le frasi 1 e 3 cfr. la motivazione della relatrice all'emendamento 30. Per la frase 2, cfr. la motivazione concernente l'articolo 1, punto 2, parte III, punto 1.2, lettera B, comma 1.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 56
ARTICOLO 2

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento ***due anni dopo la sua entrata in vigore***.	***Tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento VIS e successivamente ogni quattro anni, la*** Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento***, che includa l'attuazione del rilevamento degli identificatori biometrici, l'adeguatezza delle norme ICAO scelte, la conformità alle norme sulla protezione dei dati, le esperienze con i fornitori esterni di servizi, tra cui eventuali problemi riscontrati, il principio della "prima domanda" e l'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto. Se del caso, la relazione è corredata altresì di opportune proposte di modifica del presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce l'emendamento 29 del progetto di relazione. Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 14.